



Bruxelles, 26 maggio 2020
REV1 – sostituisce l'avviso
datato 19 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia in particolare ai fornitori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare la direttiva 2010/13/UE⁶ (direttiva sui servizi di media audiovisivi). Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. PAESE DI ORIGINE E GIURISDIZIONE

La direttiva sui servizi di media audiovisivi si basa sul cosiddetto "principio del paese d'origine" secondo il quale di norma i fornitori di servizi di media audiovisivi⁷ sono soggetti soltanto alla legislazione e alla giurisdizione del loro Stato membro dell'UE d'origine (quale determinato nella direttiva), anche quando i loro programmi sono ricevuti e/o ritrasmessi in altri Stati membri dell'UE.

La direttiva sui servizi di media audiovisivi stabilisce norme specifiche per determinare quale Stato membro dell'Unione abbia giurisdizione su un fornitore di servizi di media conformemente al principio del paese d'origine. In particolare tali fornitori sono soggetti alla giurisdizione dello Stato membro in cui sono stabiliti sulla base di criteri specifici stabiliti nella direttiva⁸. Nel caso in cui non siano applicabili questi criteri, ne vengono stabiliti di secondari per i fornitori di servizi di media che trasmettono via satellite⁹. Se non si applica nessuno dei criteri di cui sopra, è competente lo Stato membro in cui il fornitore è stabilito ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁶ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

La direttiva è stata di recente oggetto di revisione con la direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2010, pag. 69).

⁷ Quali definiti nella direttiva sui servizi di media audiovisivi.

⁸ Vi rientrano in particolare l'ubicazione della sede principale del fornitore, il luogo in cui sono prese le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo e il luogo in cui opera la maggior parte degli addetti al servizio (cfr. articolo 2, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di media audiovisivi).

⁹ Sono criteri secondari lo Stato membro in cui è situato il collegamento terra-satellite o, in assenza di tale collegamento in uno Stato membro, lo Stato membro competente per la capacità via satellite utilizzata dal fornitore (cfr. articolo 2, paragrafo 4, della direttiva sui servizi di media audiovisivi).

Dopo la fine del periodo di transizione, i fornitori di servizi di media audiovisivi attualmente soggetti alla giurisdizione del Regno Unito (ad esempio perché sono stabiliti nel Regno Unito ai sensi della direttiva) potranno essere soggetti alla giurisdizione di uno degli Stati membri dell'UE se saranno soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2 della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Gli Stati membri dell'UE avranno inoltre facoltà di prendere i provvedimenti che ritengano appropriati nei confronti dei servizi di media audiovisivi provenienti dal Regno Unito in quanto paese terzo che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, a condizione che tali provvedimenti osservino il diritto dell'Unione e, ove applicabile, i limiti posti dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera¹⁰ (cfr. considerando 54 della direttiva sui servizi di media audiovisivi).

2. PAESE DI ORIGINE E LIBERTÀ DI TRASMISSIONE/RICEZIONE

A norma dell'articolo 3 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, gli Stati membri dell'Unione devono assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati da tale direttiva.

Dopo la fine del periodo di transizione, i servizi di media audiovisivi di fornitori del Regno Unito ricevuti o ritrasmessi nell'Unione non godranno più della libertà di ricezione e di ritrasmissione di cui all'articolo 3 della direttiva. Di conseguenza gli Stati membri dell'Unione avranno facoltà, sulla base della loro legislazione nazionale e, ove applicabile, nell'osservanza dei limiti posti dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera e di altre disposizioni applicabili di diritto internazionale, di limitare la ricezione e la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi originari del Regno Unito¹¹.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali nel settore dei servizi di media audiovisivi (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services>) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile ai servizi di media audiovisivi. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

¹⁰ Sono parti della convenzione 20 dei 27 Stati membri dell'UE e il Regno Unito. Non ne sono parti i seguenti Stati membri dell'UE: Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia (<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/132>). L'ambito di applicazione della convenzione è più ristretto rispetto a quello della direttiva sui servizi di media audiovisivi poiché la convenzione disciplina esclusivamente i servizi di trasmissione televisiva. La convenzione non riguarda i servizi di media audiovisivi a richiesta e i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

¹¹ Gli articoli 13, 16 e 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi stabiliscono norme specifiche per la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, come la quota minima riservata a tali opere. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), della direttiva sui servizi di media audiovisivi, sono considerate "opere europee" le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti dell'articolo 1, paragrafo 3, della stessa direttiva. Di conseguenza, a norma della versione vigente della direttiva e fatte salve eventuali modifiche future del quadro giuridico, le opere originarie del Regno Unito sono da considerarsi opere europee anche dopo la fine del periodo di transizione ai fini del rispetto delle quote di cui agli articoli 13, 16 e 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Commissione europea
Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie